



MINISTERO DELL'UNIVERSITA'E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MODENA
Via Amundsen, 80 - 41123 MODENA Tel: 059/331373 - Fax: 059/824135
Cod. Fisc.: 94177160366 - C.M.: MOIC84100V
e-mail: moic84100v@istruzione.it casella PEC: MOIC84100V@PEC.ISTRUZIONE.IT



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MODENA

distretto n. 17 - Via Amundsen, 80 - 41123 MODENA

☎ 059/331373 - Fax: 059/824135

Cod. Fisc.: 94177160366 - C.M.: MOIC84100V

e-mail: moic84100v@istruzione.it casella PEC: MOIC84100V@PEC.ISTRUZIONE.IT



Come da **deliberazione del Collegio del 21 maggio 2018**

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il decreto legislativo n.62/2017 ha introdotto importanti novità in materia di valutazione intermedia e finale nel primo ciclo di istruzione.

Sintetizziamo le principali novità relative alla valutazione della scuola secondaria di primo grado e all'ammissione o non ammissione all'esame di Stato di I grado (secondo quanto previsto dal succitato decreto e dal successivo DM n. 741/2017).

Valutazione primo ciclo

La **valutazione intermedia** e **finale**, nella scuola secondaria di primo grado, è effettuata collegialmente dai docenti del consiglio di classe.

I **docenti di sostegno partecipano** alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite espressione di un unico voto.

I **docenti di religione cattolica**, di **attività alternativa** alla religione cattolica e i **docenti di insegnamenti curriculari** per gruppi di alunni, partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti.

I **docenti di potenziamento dell'offerta formativa**, invece, non partecipano alla valutazione ma vi contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte.

La valutazione inoltre:

- è **espressa**, compresa quella relativa agli esami di Stato, per ciascuna delle discipline del curriculum, **con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto**. I voti, dunque, sono accompagnati da **giudizi**;
- **del comportamento** è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per la scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto educativo di corresponsabilità;
- riguarda anche le **attività di Cittadinanza e Costituzione** (confluisce nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica).

Ammissione all'esame di Stato di I grado

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone **l'ammissione degli studenti all'esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline** (voto inferiore a 6/10). I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

1. **aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. **non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato** prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del **DPR n. 249/1998**, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. **aver partecipato**, entro il mese di aprile, alle **prove nazionali di italiano, matematica e inglese** predisposte dall'**Invalsi** (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame).

Voto di ammissione

Per gli alunni ammessi all'esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il **consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi**, senza utilizzare frazioni decimali, **sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo**, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del **voto finale** d'esame.

Nell'ultimo incontro che si è svolto al Miur è stato affrontato anche il **tema della partecipazione dei docenti di religione cattolica agli esami di Stato di I grado**. La normativa conduce a ritenere che i suddetti docenti debbano partecipare agli esami, dal momento che l'articolo 8 del DLgs 62/2017 prevede che la commissione d'esame sia costituita da dai docenti del consiglio di classe”.

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione “Ammesso”, ovvero “Non ammesso”. In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.